

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 2502/2001 della Commissione, del 20 dicembre 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
Regolamento (CE) n. 2503/2001 della Commissione, del 20 dicembre 2001, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventunesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1430/2001	3
Regolamento (CE) n. 2504/2001 della Commissione, del 20 dicembre 2001, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero	4
Regolamento (CE) n. 2505/2001 della Commissione, del 20 dicembre 2001, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	6
Regolamento (CE) n. 2506/2001 della Commissione, del 20 dicembre 2001, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2001 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli	8
Regolamento (CE) n. 2507/2001 della Commissione, del 20 dicembre 2001, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2001 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dall'accordo concluso tra la Comunità e la Slovenia	10
Regolamento (CE) n. 2508/2001 della Commissione, del 20 dicembre 2001, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2001 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania	12



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 2509/2001 della Commissione, del 20 dicembre 2001, che stabilisce la quantità di taluni prodotti del settore delle carni suine disponibile nel corso del secondo trimestre 2002 nel quadro del regime previsto dagli accordi sul libero scambio conclusi tra la Comunità, da una parte, e la Lettonia, la Lituania e l'Estonia, dall'altra	14
Regolamento (CE) n. 2510/2001 della Commissione, del 20 dicembre 2001, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2001 nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2002	15
* Regolamento (CE) n. 2511/2001 della Commissione, del 20 dicembre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio al fine di prorogare alcuni contingenti tariffari comunitari per i prodotti manufatti di iuta e di cocco	17
Regolamento (CE) n. 2512/2001 della Commissione, del 20 dicembre 2001, recante apertura di una seconda quota per la campagna vitivinicola 2001/02, nel quadro della distillazione prevista all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio	18
* Regolamento (CE) n. 2513/2001 della Commissione, del 20 dicembre 2001, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione, nell'ambito di accordi preferenziali, di contingenti tariffari di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione	19
Regolamento (CE) n. 2514/2001 della Commissione, del 20 dicembre 2001, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2001 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96	23
Regolamento (CE) n. 2515/2001 della Commissione, del 20 dicembre 2001, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2001 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania e la Bulgaria	25
Regolamento (CE) n. 2516/2001 della Commissione, del 20 dicembre 2001, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2001 per taluni prodotti del settore del pollame nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli	27
Regolamento (CE) n. 2517/2001 della Commissione, del 20 dicembre 2001, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	29
Regolamento (CE) n. 2518/2001 della Commissione, del 20 dicembre 2001, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato	30
Regolamento (CE) n. 2519/2001 della Commissione, del 20 dicembre 2001, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali	31
Regolamento (CE) n. 2520/2001 della Commissione, del 20 dicembre 2001, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero	33
Regolamento (CE) n. 2521/2001 della Commissione, del 20 dicembre 2001, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	35

Regolamento (CE) n. 2522/2001 della Commissione, del 20 dicembre 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 943/2001	39
Regolamento (CE) n. 2523/2001 della Commissione, del 20 dicembre 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1558/2001	40
Regolamento (CE) n. 2524/2001 della Commissione, del 20 dicembre 2001, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 1005/2001	41
Regolamento (CE) n. 2525/2001 della Commissione, del 20 dicembre 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione	42
Regolamento (CE) n. 2526/2001 della Commissione, del 20 dicembre 2001, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	45
Regolamento (CE) n. 2527/2001 della Commissione, del 20 dicembre 2001, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali	48

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2001/923/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 17 dicembre 2001, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle»)** 50

2001/924/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 17 dicembre 2001, che estende gli effetti della decisione che istituisce un programma d'azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») agli Stati membri che non hanno adottato l'euro come moneta unica** 55

Commissione

2001/925/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2001, recante misure protettive contro la peste suina classica in Spagna e che abroga la decisione 2001/863/CE ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 4720]** 56

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2502/2001 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2001
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 dicembre 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	72,2
	063	85,0
	204	84,6
	212	110,1
	999	88,0
0707 00 05	052	152,7
	212	95,2
	220	167,5
	628	207,8
0709 90 70	999	155,8
	052	166,4
	204	206,9
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	999	186,7
	052	72,6
	204	59,6
	208	60,3
	388	23,9
0805 20 10	508	33,0
	999	49,9
	052	81,4
	204	73,1
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	999	77,3
	052	68,4
	204	62,9
	464	95,1
	624	85,2
0805 30 10	999	77,9
	052	49,9
	528	23,1
	600	53,5
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	999	42,2
	052	75,0
	060	38,2
	400	88,3
	404	93,7
	720	115,3
	999	82,1
0808 20 50	052	97,2
	064	64,5
	400	88,9
	512	71,2
	720	126,5
	999	89,7

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 2503/2001 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2001**

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventunesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1430/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1430/2001 della Commissione, del 13 luglio 2001, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco ⁽²⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1430/2001, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la ventunesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la ventunesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1430/2001, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 42,987 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 192 del 14.7.2001, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2504/2001 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2001**

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione ⁽³⁾. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.
- (2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.
- (3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
- (4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quan-

tità limitata non rappresentativa del mercato. Devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

- (5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.
- (7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 2001.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2001.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 dicembre 2001, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	8,75	—	0
1703 90 00 ⁽¹⁾	13,23	—	0

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 2505/2001 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2001
che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terza frase,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 2437/2001 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 2437/2001 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 2437/2001 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 329 del 14.12.2001, pag. 11.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 dicembre 2001, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	A00	EUR/100 kg	36,73 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	A00	EUR/100 kg	36,73 ⁽¹⁾
1701 11 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 12 90 9100	A00	EUR/100 kg	36,73 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	A00	EUR/100 kg	36,73 ⁽¹⁾
1701 12 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 91 00 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3993
1701 99 10 9100	A00	EUR/100 kg	39,93
1701 99 10 9910	A00	EUR/100 kg	39,93
1701 99 10 9950	A00	EUR/100 kg	39,93
1701 99 90 9100	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3993

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

REGOLAMENTO (CE) N. 2506/2001 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2001

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2001 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1432/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore delle carni suine, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1006/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Le domande di titoli di importazione presentate per il primo trimestre 2002 sono inferiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere interamente soddisfatte.
- (2) È opportuno stabilire il quantitativo disponibile per il periodo successivo.
- (3) È opportuno far presente agli operatori che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi

a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2001, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1432/94, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.
2. Per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2002 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1432/94, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.
3. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 156 del 23.6.1994, pag. 14.

⁽²⁾ GU L 140 del 24.5.2001, pag. 13.

ALLEGATO I

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo 2002
1	100,00

ALLEGATO II

(in t)

Numero del gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 2002
1	3 452

**REGOLAMENTO (CE) N. 2507/2001 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2001**

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2001 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dall'accordo concluso tra la Comunità e la Slovenia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 571/97 della Commissione, del 26 marzo 1997, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni suine, del regime previsto dall'accordo interinale tra la Comunità, da una parte, e la Slovenia, dall'altra ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1006/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

considerando quanto segue:

- (1) Le domande di titolo di importazione presentate per il primo trimestre 2002 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte.
- (2) È opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo.
- (3) È opportuno far presente agli operatori che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2002, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 571/97, sono soddisfatte secondo quanto indicato in allegato I.

2. Per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2002 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 571/97, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.

3. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 85 del 27.3.1997, pag. 56.

⁽²⁾ GU L 140 del 24.5.2001, pag. 13.

ALLEGATO I

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo 2002
23	100,00
24	100,00
25	100,00
26	100,00

ALLEGATO II

(in t)

Numero del gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 2002
23	192,4
24	65,9
25	66,1
26	444,5

**REGOLAMENTO (CE) N. 2508/2001 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2001**

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2001 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1898/97 della Commissione, del 29 settembre 1997, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il quanto delle carni suine, del regime previsto dai regolamenti (CE) n. 1727/2000, (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000, (CE) n. 2435/2000 e (CE) n. 2851/2000 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2698/93 e (CE) n. 1590/94 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1006/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Le domande di titoli di importazione presentate per il primo trimestre 2002 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte.
- (2) È opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo.
- (3) È opportuno far presente agli operatori che i certificati possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi

a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2002 presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1898/97 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.
2. Per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2002 possono essere presentate, ai sensi de regolamento (CE) n. 1898/97, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.
3. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 267 del 30.9.1997, pag. 58.

⁽²⁾ GU L 140 del 24.5.2001, pag. 13.

ALLEGATO I

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di certificati d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo 2002
1	100,0
2	100,0
3	100,0
4	100,0
H1	100,0
7	100,0
8	100,0
9	100,0
T1	100,0
T2	100,0
T3	100,0
S1	100,0
S2	100,0
B1	100,0
15	100,0
16	100,0
17	100,0

ALLEGATO II

(in t)

Gruppo	Quantitativo totale disponibile per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 2002
1	6 038,85
2	428,7
3	931,5
4	23 844,2
H1	2 240,0
7	13 656,8
8	1 750,0
9	32 659,6
T1	1 500,0
T2	11 392,0
T3	2 981,0
S1	2 300,0
S2	162,1
B1	2 000,0
15	1 125,0
16	2 000,0
17	15 625,0

**REGOLAMENTO (CE) N. 2509/2001 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2001**

che stabilisce la quantità di taluni prodotti del settore delle carni suine disponibile nel corso del secondo trimestre 2002 nel quadro del regime previsto dagli accordi sul libero scambio conclusi tra la Comunità, da una parte, e la Lettonia, la Lituania e l'Estonia, dall'altra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2305/95 della Commissione, del 29 settembre 1995, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità, da una parte, e la Lettonia, la Lituania e l'Estonia dall'altra ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1006/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

Per garantire la ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno aggiungere ai quantitativi disponibili per il periodo

dal 1° aprile al 30 giugno 2002 i quantitativi riportati del periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2002.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2002, la quantità disponibile in virtù del regolamento (CE) n. 2305/95 è indicata in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

(in t)

Numero del gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 2002
18	1 650,0
L1	330,0
19	1 375,0
20	165,0
21	1 625,0
22	780,0

⁽¹⁾ GU L 233 del 30.9.1995, pag. 45.

⁽²⁾ GU L 140 del 24.5.2001, pag. 13.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2510/2001 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2001**

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2001 nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1486/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari d'importazione del settore delle carni suine ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1006/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Le domande di titoli di importazione presentate per il primo trimestre 2002 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte.
- (2) È opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2002, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1486/95, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.

2. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2002, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1486/95, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 145 del 29.6.1995, pag. 58.

⁽²⁾ GU L 140 del 24.5.2001, pag. 13.

ALLEGATO I

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo 2002
G2	100
G3	100
G4	100
G5	100
G6	100
G7	100

ALLEGATO II

(in t)

Gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 2002
G2	31 568,0
G3	4 231,0
G4	2 717,5
G5	6 096,5
G6	15 000,0
G7	5 280,0

**REGOLAMENTO (CE) N. 2511/2001 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2001**

che modifica il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio al fine di prorogare alcuni contingenti tariffari comunitari per i prodotti manufatti di iuta e di cocco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari, che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1808/95 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) In base all'offerta che ha depositato nel quadro della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD) e parallelamente al suo sistema di preferenza generalizzate (SPG), dal 1971, la Comunità ha aperto per i prodotti manufatti di iuta e di cocco, originari di alcuni paesi in via di sviluppo, preferenze tariffarie che consistono in una riduzione progressiva dei dazi della tariffa doganale comune e, dal 1978 al 31 dicembre 1994, in una sospensione totale di tali dazi.
- (2) Dall'entrata in vigore, il 1° gennaio 1995, del nuovo SPG, con i regolamenti del Consiglio (CE) n. 764/96 ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1401/98 ⁽³⁾, e (CE) n. 32/2000, la Comunità ha proceduto in margine al GATT, autonomamente, all'apertura di contingenti tariffari comunitari per prodotti manufatti di iuta e di cocco

a dazio nullo per quantitativi determinati, fino al 31 dicembre 2001. L'SPG sarà prorogato fino al 31 dicembre 2004 mediante regolamento del Consiglio e risulta pertanto necessario prorogare il regime anche per i prodotti manufatti di iuta e di cocco fino al 31 dicembre 2004.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 32/2000, nella quinta colonna («periodo contingente»), per i numeri d'ordine 09.0107, 09.0109 e 09.0111, i termini «dall'1.1.2000 al 31.12.2000 e dall'1.1.2001 al 31.12.2001» sono sostituiti da «dall'1.1.2002 al 31.12.2002, dall'1.1.2003 al 31.12.2003 e dall'1.1.2004 al 31.12.2004».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2001.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 5 dell'8.1.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 27.4.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 188 del 2.7.1998, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2512/2001 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2001**

**recante apertura di una seconda quota per la campagna vitivinicola 2001/02, nel quadro della
distillazione prevista all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 33,

visto il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2047/2001 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 63,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 63, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (CE) n. 1623/2000 prevede che, per la campagna vitivinicola 2001/02, la distillazione del vino in alcole per usi commestibili sia aperta in due o più quote. Una prima quota di 7 milioni di ettolitri di vino da tavola è stata aperta per il periodo dal 16 ottobre 2001 al 15 novembre 2001. Tenuto conto delle attuali capacità di assorbimento del settore dell'alcole per usi commestibili

e delle possibilità di bilancio è opportuno aprire una seconda quota di 3 milioni di ettolitri per detta distillazione.

- (2) Il comitato di gestione per i vini non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 2001/02 è aperto un secondo periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 gennaio 2002 per la distillazione di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999. La quantità massima per la quale possono essere sottoscritti contratti o dichiarazioni di cui all'articolo 65 del regolamento (CE) n. 1623/2000 è di 3 milioni di ettolitri.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45.

⁽⁴⁾ GU L 276 del 19.10.2001, pag. 15.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2513/2001 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2001**

**che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione, nell'ambito di accordi preferenziali, di
contingenti tariffari di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 39, paragrafo 6, e l'articolo 41, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/2001, durante le campagne di commercializzazione dal 2001/02 al 2005/06 viene riscosso, ai fini di un adeguato approvvigionamento delle raffinerie comunitarie, un dazio speciale ridotto all'importazione dello zucchero greggio di canna originario di Stati con i quali la Comunità ha concluso accordi di fornitura a condizioni preferenziali. Per il momento, siffatti accordi sono stati conclusi, con decisione 2001/870/CE del Consiglio ⁽²⁾, da un lato, con gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (paesi ACP) parti contraenti del protocollo n. 3 sullo zucchero ACP dell'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-CE e, dall'altro, con la Repubblica dell'India. Occorre pertanto adottare le modalità d'applicazione relative al regime di dazi speciali derivante da tali accordi.
- (2) I quantitativi di zucchero preferenziale speciale da importare sono stabiliti conformemente all'articolo 39 suddetto sulla base di un bilancio comunitario annuale. Pertanto, se questo bilancio evidenzia la necessità di importare zucchero greggio, occorre aprire, per l'intera campagna di commercializzazione in causa o parte di essa, un contingente tariffario a dazio ridotto speciale che consenta di soddisfare il fabbisogno delle raffinerie comunitarie entro i limiti fissati dallo stesso articolo 39 e alle condizioni previste dagli accordi summenzionati, e segnatamente il dazio ridotto speciale fissato a zero.
- (3) Per tale regime preferenziale, all'atto delle consegne parziali di zucchero greggio, il quantitativo in valore di zucchero bianco può effettivamente essere determinato

solo previa analisi e raffinazione di tale zucchero greggio. L'applicazione dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2299/2001 ⁽⁴⁾, avrebbe conseguenze economiche eccessivamente pesanti per gli operatori. Pertanto non sembra giustificato non accordare il regime preferenziale ai quantitativi importati a titolo della tolleranza. Tuttavia, i quantitativi importati cumulati di dette consegne parziali non possono comportare un superamento dei fabbisogni massimi attribuiti ai singoli Stati membri raffinatori. Occorre pertanto derogare all'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1291/2000.

- (4) A causa del fabbisogno massimo di raffinazione fissato per ciascuno Stato membro e della conseguente necessità di permettere il miglior controllo possibile della ripartizione dei quantitativi di zucchero greggio da importare, è opportuno disporre che i raffinatori siano gli unici ad aver diritto al rilascio dei titoli d'importazione e a trasferirli tra loro. Il rilascio del titolo d'importazione obbliga a importare e a raffinare il quantitativo in causa entro i termini fissati, pena l'applicazione della penalità di cui all'articolo 39, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.
- (5) Può trascorrere un lasso di tempo imprevedibile tra il carico di un quantitativo di zucchero greggio preferenziale speciale e la sua consegna. Occorre quindi ammettere una certa tolleranza per tener conto di tale eventualità. È inoltre opportuno prevedere una certa tolleranza sul termine fissato per la raffinazione.
- (6) La prova dell'origine degli zuccheri greggi importati può essere fornita con la presentazione dei documenti all'uopo previsti dal regolamento (CE) n. 2782/76 della Commissione, del 17 novembre 1976, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di zuccheri preferenziali ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2665/98 ⁽⁶⁾.
- (7) A causa del carattere specifico delle importazioni suddette, occorre prevedere deroghe al regolamento (CE) n. 1464/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dello zucchero ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 ⁽⁸⁾.

⁽³⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 308 del 27.11.2001, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 318 del 18.11.1976, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU L 336 dell'11.12.1998, pag. 20.

⁽⁷⁾ GU L 144 del 28.6.1995, pag. 14.

⁽⁸⁾ GU L 159 del 3.6.1998, pag. 38.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 325 dell'8.12.2001, pag. 21.

- (8) Il regolamento (CE) n. 1916/95 della Commissione, del 2 agosto 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione, nell'ambito di accordi preferenziali, di contingenti tariffari di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2664/98 ⁽²⁾, deve pertanto essere modificato. Per una questione di chiarezza e di razionalità, occorre sostituirlo con il presente regolamento.
- (9) Dal momento che gli accordi conclusi con la decisione 2001/870/CE coprono il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2006, è necessario che il presente regolamento sia applicato con effetto retroattivo al 1° luglio 2001.
- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce talune modalità d'applicazione del regime di dazi speciali di cui all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/2001 per l'importazione di zucchero greggio di canna originario degli Stati di cui al paragrafo 1 del citato articolo, in virtù di accordi con detti Stati.

Articolo 2

1. Per le campagne di commercializzazione dal 2001/02 al 2005/06 di cui all'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, i quantitativi mancanti menzionati all'articolo 39, paragrafo 3, secondo comma, del citato regolamento sono fissati, per ciascuna campagna di commercializzazione o parte di campagna, sulla base di un bilancio comunitario previsionale di approvvigionamento in zucchero greggio.

Il consumo diretto constatato da prendere in considerazione per redigere il bilancio in parola non può superare il limite fissato per tale consumo al precitato articolo 39, paragrafo 3.

2. I quantitativi mancanti possono essere importati mediante apertura di contingenti tariffari a dazio zero concordati con gli Stati di cui all'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Essi possono essere ripartiti per Stato membro in base al fabbisogno massimo presunto rispettivo.

3. In deroga all'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1291/2000 e a condizione che siano coperti dal certificato d'origine di cui all'articolo 7 del presente regolamento, i quantitativi importati in virtù della tolleranza positiva di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000 sono considerati consegnati a titolo dei contingenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

⁽¹⁾ GU L 184 del 3.8.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 336 dell'11.12.1998, pag. 18.

Articolo 3

1. I titoli d'importazione possono essere rilasciati esclusivamente nel limite dei contingenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2. Tali titoli sono rilasciati dagli Stati membri menzionati all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 unicamente ai raffinatori che importano per soddisfare il fabbisogno delle proprie raffinerie, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, dello stesso regolamento.

Tuttavia, i raffinatori possono trasferirsi i titoli in questione ai sensi dello stesso articolo 7, paragrafo 4. Gli obblighi di importazione e di raffinazione non sono trasferibili e restano applicabili le disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione.

2. Gli Stati membri interessati rilasciano titoli unicamente entro i limiti del fabbisogno d'importazione di zucchero preferenziale speciale fissati per le raffinerie situate nel loro territorio.

Articolo 4

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1464/95 e fatto salvo quanto disposto all'articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento, i titoli d'importazione sono validi a decorrere dalla data del rilascio sino alla fine della campagna di commercializzazione per la quale sono stati rilasciati.

Articolo 5

1. La domanda di titolo d'importazione è presentata dal raffinatore all'organismo competente dello Stato membro importatore interessato.

Essa è accompagnata da una dichiarazione con la quale il raffinatore si impegna a raffinare il quantitativo di zucchero greggio in causa durante la campagna di commercializzazione per la quale è stato importato.

Fatto salvo quanto disposto all'articolo 8, se lo zucchero non è raffinato entro il termine stabilito, il raffinatore che ha richiesto il titolo deve pagare un importo pari al dazio intero applicabile allo zucchero greggio durante la campagna di commercializzazione di cui trattasi, eventualmente maggiorato del dazio addizionale più elevato constatato in detta campagna.

Il raffinatore che richiede il titolo deve fornire la prova dell'avvenuta raffinazione allo Stato membro che ha rilasciato il titolo, prova da quest'ultimo riconosciuta accettabile, entro tre mesi dalla scadenza del termine fissato per la raffinazione.

2. La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano, nella casella 12, la dicitura seguente:

«importazione a dazio ridotto speciale di zucchero greggio originario di ... [menzione del o dei paesi di cui all'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001], in applicazione dell'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001».

3. L'importo della cauzione relativa al titolo d'importazione è fissato a 0,30 EUR per 100 kg di zucchero, peso netto.

Articolo 6

Ai fini dell'applicazione della penalità di cui all'articolo 39, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001, per superamento dei fabbisogni massimi presunti si intendono i quantitativi delle categorie di zucchero seguenti che sono effettivamente raffinati al di là del fabbisogno presunto fissato per lo Stato membro di cui trattasi, conformemente all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001:

- a) di zucchero preferenziale;
- b) di zucchero preferenziale speciale;
- c) di zucchero greggio ottenuto nei dipartimenti francesi d'oltremare;
- d) di zucchero greggio dei contingenti tariffari aperti in applicazione dei regolamenti (CE) n. 1095/96 ⁽¹⁾ e (CE) n. 2820/98 del Consiglio ⁽²⁾;
- e) se del caso, di zucchero greggio di barbabietola di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

Articolo 7

1. La prova dell'origine dello zucchero importato degli Stati menzionati all'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, è fornita con la presentazione del certificato d'origine di cui, secondo il caso, all'articolo 6 o all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2782/76.

2. Il certificato di origine di cui al paragrafo 1 reca:
 - a) l'indicazione «zucchero greggio preferenziale speciale — applicazione del regolamento (CE) n. 2513/2001»;
 - b) la data di imbarco dello zucchero e la campagna di commercializzazione per cui è effettuata la fornitura;
 - c) il codice NC del prodotto considerato.
3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le copie, fornite dagli interessati, del certificato d'origine di cui al paragrafo 1.

Le autorità competenti degli Stati membri indicano sulle copie le seguenti menzioni:

- a) la data, constatata sulla base di un documento marittimo appropriato, in cui è stato ultimato il carico dello zucchero nel porto di esportazione;
- b) i dati relativi all'operazione d'importazione e i quantitativi effettivamente importati.

Articolo 8

1. Salvo casi di forza maggiore, qualora un quantitativo di zucchero preferenziale speciale non abbia potuto essere consegnato in tempo utile per consentirne la raffinazione prima della

fine della campagna di commercializzazione per la quale è stato rilasciato il titolo d'importazione, lo Stato membro importatore può, su richiesta del raffinatore, prorogare la validità del titolo di 30 giorni a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione successiva.

In tal caso lo zucchero greggio è raffinato entro il termine stabilito al paragrafo 2 e viene imputato alla campagna di commercializzazione precedente entro i limiti dei fabbisogni massimi presunti.

2. Quando un quantitativo di zucchero preferenziale speciale non ha potuto essere raffinato entro la fine della campagna di commercializzazione per la quale è stato rilasciato il titolo d'importazione, lo Stato membro interessato può, su richiesta del raffinatore, concedere un termine supplementare per la raffinazione della durata massima di 90 giorni a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione successiva.

In tal caso, lo zucchero greggio è raffinato entro tale termine e viene imputato alla campagna di commercializzazione precedente entro i limiti dei fabbisogni massimi presunti.

Articolo 9

1. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione ogni mese, per il mese precedente:

- a) i quantitativi di zucchero greggio — espressi in peso «tale quale» — per i quali sono stati rilasciati i titoli d'importazione di cui all'articolo 3;
- b) i quantitativi di zucchero greggio — espressi in peso «tale quale» — effettivamente importati tramite i titoli di cui all'articolo 3;
- c) i quantitativi di zucchero greggio — espressi in peso «tale quale» e in zucchero bianco — che sono stati raffinati nel mese che precede la comunicazione.

2. Anteriormente al 31 luglio di ciascuna campagna di commercializzazione, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione i quantitativi di zucchero greggio — espressi in peso «tale quale» — destinati alla raffinazione che sono in giacenza presso le raffinerie il 1° luglio della campagna suddetta.

Articolo 10

1. Il regolamento (CE) n. 1916/95 è abrogato.
2. I rinvii al regolamento abrogato sono da intendersi come riferiti al presente regolamento.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2001.

⁽¹⁾ GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 357 del 30.12.1998, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2001.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CE) N. 2514/2001 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2001**

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2001 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1474/95 della Commissione ⁽¹⁾,
recante apertura e modalità di gestione nel settore delle uova e
per le ovoalbumine dei contingenti tariffari, modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001 ⁽²⁾, in particolare
l'articolo 5, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1251/96 della Commissione, del
28 giugno 1996, recante apertura e modalità di gestione di
contingenti tariffari nel settore del pollame ⁽³⁾, modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001, in particolare l'arti-
colo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

Le domande di titolo di importazione per il primo trimestre
2002 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o
uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere
interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono
superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere

ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire
un'equa ripartizione dei quantitativi.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1°
gennaio al 31 marzo 2002, presentate ai sensi dei regolamenti
(CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96, sono soddisfatte secondo
quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

2. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1°
aprile al 30 giugno 2002 possono essere presentate, ai sensi dei
regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96, per il quantita-
tivo globale indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 145 del 29.6.1995, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 136.

ALLEGATO

Gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo 2002	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 2002 (in t)
E1	100,00	133 510,00
E2	100,00	2 335,29
E3	100,00	13 986,55
P1	100,00	5 335,00
P2	100,00	3 675,23
P3	4,44	175,00
P4	100,00	800,00

**REGOLAMENTO (CE) N. 2515/2001 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2001**

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2001 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania e la Bulgaria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1899/97 della Commissione, del 29 settembre 1997, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto nel quadro degli accordi europei con i paesi dell'Europa centrale e orientale dai regolamenti (CE) n. 1727/2000, (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000, (CE) n. 2435/2000 e (CE) n. 2851/2000 del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2699/93 e (CE) n. 1559/94 ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1043/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

Le domande di titolo di importazione presentate per il primo trimestre 2002 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto

essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2002, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1899/97, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

2. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2002 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1899/97, per il quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 267 del 30.9.1997, pag. 67.

⁽²⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24.

ALLEGATO

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo 2002	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 2002 (in t)
10	100,00	2 760,00
11	—	690,00
17	—	1 781,25
18	—	375,00
25	100,00	5 745,00
26	—	375,00
27	—	2 750,00
34	—	3 125,00
35	—	250,00
36	—	1 250,00
40	—	750,00

REGOLAMENTO (CE) N. 2516/2001 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2001

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2001 per taluni prodotti del settore del pollame nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore del pollame, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

Le domande di titoli di importazione presentate per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2002 vertono su quantitativi superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2001.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2002, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1431/94, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

2. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2002 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1431/94, per il quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 156 del 23.6.1994, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24.

ALLEGATO

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo 2002	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 2002 (in t)
1	1,71	1 775,00
2	1,72	1 275,00
3	1,78	825,00
4	2,80	450,00
5	2,94	175,00

**REGOLAMENTO (CE) N. 2517/2001 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2001**

che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, lettera a), e l'articolo 27, paragrafo 15, considerando quanto segue:

- (1) I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° dicembre 2001, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2347/2001 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 2347/2001 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i

tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 2347/2001 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2001.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 20 dicembre 2001, che modifica tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

Prodotto	Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg	
	In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
Zucchero bianco:	39,93	39,93

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 39.

REGOLAMENTO (CE) N. 2518/2001 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2001
che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone ⁽³⁾. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle

quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

- (3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 21,740 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10.

REGOLAMENTO (CE) N. 2519/2001 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2001
che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello
zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione allo stato tal quale per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono state fissate nel regolamento (CE) n. 2341/2001 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) L'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità richiamati nel regolamento (CE) n. 2341/2001, ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza induce a modifi-

care le restituzioni all'esportazione attualmente vigenti, come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione da accordare all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CEE) n. 1260/2001 esportati come tali, e fissata all'allegato del regolamento (CE) n. 2341/2001, è modificata conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 21.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 dicembre 2001, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo della restituzione
1702 40 10 9100	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	39,93 ⁽²⁾
1702 60 10 9000	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	39,93 ⁽²⁾
1702 60 80 9100	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	75,87 ⁽⁴⁾
1702 60 95 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3993 ⁽¹⁾
1702 90 30 9000	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	39,93 ⁽²⁾
1702 90 60 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3993 ⁽¹⁾
1702 90 71 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3993 ⁽¹⁾
1702 90 99 9900	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3993 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
2106 90 30 9000	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	39,93 ⁽²⁾
2106 90 59 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3993 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽²⁾ Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽³⁾ L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).

⁽⁴⁾ Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

REGOLAMENTO (CE) N. 2520/2001 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2001
che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1309/2001 della Commis-

sione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2218/2001 ⁽⁵⁾.

- (2) L'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 177 del 30.6.2001, pag. 21.

⁽⁵⁾ GU L 300 del 16.11.2001, pag. 35.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 20 dicembre 2001, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	20,64	5,98
1701 11 90 ⁽¹⁾	20,64	11,50
1701 12 10 ⁽¹⁾	20,64	5,79
1701 12 90 ⁽¹⁾	20,64	10,98
1701 91 00 ⁽²⁾	27,64	11,41
1701 99 10 ⁽²⁾	27,64	6,89
1701 99 90 ⁽²⁾	27,64	6,89
1702 90 99 ⁽³⁾	0,28	0,37

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU L 89 del 10.4.1968, pag. 3) modificato.

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU L 94 del 21.4.1972, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2521/2001 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2001**

**che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso
esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1563/2001 ⁽⁶⁾, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95.
- (3) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese.
- (4) Gli impegni presi in materia di restituzione applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

- (5) A seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio ⁽⁷⁾, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione.
- (6) Conformemente all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1786/2001 ⁽⁹⁾, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.
- (7) Le bevande alcoliche sono considerate come meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 del trattato di adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate misure necessarie al fine di facilitare l'utilizzazione dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adattare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.
- (8) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95 sono fissati come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 2001.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 271 del 12.10.2001, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 208 dell'1.8.2001, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.

⁽⁸⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.

⁽⁹⁾ GU L 242 del 12.9.2001, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2001.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 dicembre 2001, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
1001 10 00	Frumento (grano) duro: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi	— —	— —
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi: – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽²⁾ – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – – negli altri casi	— — — —	— — — —
1002 00 00	Segala	1,852	1,852
1003 00 90	Orzo – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – negli altri casi	— —	— —
1004 00 00	Avena	—	—
1005 90 00	Granturco utilizzato sotto forma di: – amido – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽²⁾ – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – – negli altri casi – glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 ⁽⁴⁾ : – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽²⁾ – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – – negli altri casi – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – altre (incluso allo stato naturale)	1,865 — 1,865 1,399 — 1,399 — 1,865	1,865 — 1,865 1,399 — 1,399 — 1,865
	Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco: – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽²⁾ – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – negli altri casi	1,865 — 1,865	1,865 — 1,865

(EUR/100 kg)

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
ex 1006 30	Riso lavorato: – a grani tondi	19,200	19,200
	– a grani medi	19,200	19,200
	– a grani lunghi	19,200	19,200
1006 40 00	Rotture di riso	4,400	4,400
1007 00 90	Sorgo	—	—

⁽¹⁾ Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione (GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1).

⁽²⁾ La merce interessata rientra nell'ambito del codice NC 3505 10 50.

⁽³⁾ Merci di cui all'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio o contemplate dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93.

⁽⁴⁾ Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2522/2001 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2001**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al
regolamento (CE) n. 943/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo ad eccezione della Polonia è stata indetta con il regolamento (CE) n. 943/2001 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione,

tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 14 al 20 dicembre 2001, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 943/2001, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 0,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 133 del 16.5.2001, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 2523/2001 DELLA COMMISSIONE**del 20 dicembre 2001****che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1558/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo salvo gli Stati Uniti d'America e il Canada è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1558/2001 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione,

tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 14 al 20 dicembre 2001, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1558/2001, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 0,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 140 del 24.5.2001, pag. 10.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2524/2001 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2001**

**relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di segala di cui al
regolamento (CE) n. 1005/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1005/2001 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo

23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 14 al 20 dicembre 2001, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 1005/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 140 del 24.5.2001, pag. 10.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2525/2001 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2001**

che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 3072/95, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale. In conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.

(3) Il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione ⁽³⁾ ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima.

(4) Esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari a 14 849 t di riso verso determinate destinazioni. È indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 409/2001 ⁽⁵⁾. In sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto.

(5) Il regolamento (CE) n. 3072/95 ha definito all'articolo 13, paragrafo 5, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

(6) La situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7) Per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione.

(8) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.

(9) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

(10) Per la gestione dei limiti quantitativi connessi agli impegni della Comunità nei confronti dell'OMC, è necessario sospendere il rilascio di titoli di esportazione che beneficino di restituzione.

(11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1, lettera c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Fatta salva la quantità di 14 849 t indicata nell'allegato, il rilascio di titoli di esportazione con prefissazione della restituzione è sospeso per i prodotti indicati in allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 2001.

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 271 del 12.10.2001, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 154 del 15.6.1976, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU L 60 dell'1.3.2001, pag. 27.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2001.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 dicembre 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura EUR/t	Ammontare delle restituzioni (¹)	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura EUR/t	Ammontare delle restituzioni (¹)
1006 20 11 9000	R01	EUR/t	160,00	1006 30 65 9100	R01	EUR/t	200,00
1006 20 13 9000	R01	EUR/t	160,00		R02	EUR/t	192,00
1006 20 15 9000	R01	EUR/t	160,00		R03	EUR/t	197,00
1006 20 17 9000	—	EUR/t	—		064	EUR/t	166,00
1006 20 92 9000	R01	EUR/t	160,00		A97	EUR/t	192,00
1006 20 94 9000	R01	EUR/t	160,00	1006 30 65 9900	021 e 023	EUR/t	192,00
1006 20 96 9000	R01	EUR/t	160,00		R01	EUR/t	200,00
1006 20 98 9000	—	EUR/t	—		064	EUR/t	166,00
1006 30 21 9000	R01	EUR/t	160,00		A97	EUR/t	192,00
1006 30 23 9000	R01	EUR/t	160,00	1006 30 67 9100	021 e 023	EUR/t	192,00
1006 30 25 9000	R01	EUR/t	160,00		064	EUR/t	166,00
1006 30 27 9000	—	EUR/t	—	1006 30 67 9900	064	EUR/t	166,00
1006 30 42 9000	R01	EUR/t	160,00	1006 30 92 9100	R01	EUR/t	200,00
1006 30 44 9000	R01	EUR/t	160,00		R02	EUR/t	192,00
1006 30 46 9000	R01	EUR/t	160,00		R03	EUR/t	197,00
1006 30 48 9000	—	EUR/t	—		064	EUR/t	166,00
1006 30 61 9100	R01	EUR/t	200,00		A97	EUR/t	192,00
	R02	EUR/t	192,00	1006 30 92 9900	021 e 023	EUR/t	192,00
	R03	EUR/t	197,00		R01	EUR/t	200,00
	064	EUR/t	166,00		A97	EUR/t	192,00
	A97	EUR/t	192,00	1006 30 94 9100	064	EUR/t	166,00
	021 e 023	EUR/t	192,00		R01	EUR/t	200,00
1006 30 61 9900	R01	EUR/t	200,00		R02	EUR/t	192,00
	A97	EUR/t	192,00		R03	EUR/t	197,00
	064	EUR/t	166,00		064	EUR/t	166,00
1006 30 63 9100	R01	EUR/t	200,00	1006 30 94 9900	A97	EUR/t	192,00
	R02	EUR/t	192,00		021 e 023	EUR/t	192,00
	R03	EUR/t	197,00		R01	EUR/t	200,00
	064	EUR/t	166,00	1006 30 96 9100	A97	EUR/t	192,00
	A97	EUR/t	192,00		064	EUR/t	166,00
	021 e 023	EUR/t	192,00		R01	EUR/t	200,00
1006 30 63 9900	R01	EUR/t	200,00	1006 30 96 9900	A97	EUR/t	192,00
	064	EUR/t	166,00		064	EUR/t	166,00
	A97	EUR/t	192,00	1006 30 98 9100	021 e 023	EUR/t	192,00
				1006 30 98 9900	—	EUR/t	—
				1006 40 00 9000	—	EUR/t	—

(¹) La procedura prevista all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 si applica ai titoli richiesti nel quadro del presente regolamento per le quantità seguenti secondo la destinazione:

Destinazione R01: 3 015 t,

Insieme delle destinazioni R02, R03: 1 997 t,

Destinazioni 021 e 023: 436 t,

Destinazione 064: 9 101 t,

Destinazione A97: 300 t.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

R01 Svizzera, Liechtenstein e i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia.

R02 Marocco, Algeria, Tunisia, Malta, Egitto, Israele, Libia, Libano, Siria, ex Sahara spagnolo, Cipro, Giordania, Iraq, Iran, Yemen, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Oman, Bahrain, Qatar, Arabia Saudita, Eritrea, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovenia, Slovacchia, Norvegia, Isole Færøer, Islanda, Russia, Belarus, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Jugoslavia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Albania, Romania, Bulgaria, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Moldova, Ucraina, Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan.

R03 Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasile, Venezuela, Canada, Messico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Cuba, Bermuda, Repubblica sudafricana, Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong SAR, Singapore, A40, A11 ad eccezione di: Surinam, Guyana, Madagascar.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2526/2001 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2001**

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2) In virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.

(3) Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2993/95 ⁽⁶⁾, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.

(4) È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

(5) Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.

(6) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.

(8) Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.

(9) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 271 del 12.10.2001, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55.

⁽⁶⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2001.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 dicembre 2001, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 9200 ⁽¹⁾	C01	EUR/t	26,11	1104 23 10 9100	A00	EUR/t	27,98
1102 20 10 9400 ⁽¹⁾	C01	EUR/t	22,38	1104 23 10 9300	A00	EUR/t	21,45
1102 20 90 9200 ⁽¹⁾	C01	EUR/t	22,38	1104 29 11 9000	A00	EUR/t	0,00
1102 90 10 9100	C01	EUR/t	0,00	1104 29 51 9000	A00	EUR/t	0,00
1102 90 10 9900	C01	EUR/t	0,00	1104 29 55 9000	A00	EUR/t	0,00
1102 90 30 9100	C01	EUR/t	0,00	1104 30 10 9000	A00	EUR/t	0,00
1103 12 00 9100	A00	EUR/t	0,00	1104 30 90 9000	A00	EUR/t	4,66
1103 13 10 9100 ⁽¹⁾	A00	EUR/t	33,57	1107 10 11 9000	A00	EUR/t	0,00
1103 13 10 9300 ⁽¹⁾	A00	EUR/t	26,11	1107 10 91 9000	A00	EUR/t	0,00
1103 13 10 9500 ⁽¹⁾	A00	EUR/t	22,38	1108 11 00 9200	A00	EUR/t	0,00
1103 13 90 9100 ⁽¹⁾	A00	EUR/t	22,38	1108 11 00 9300	A00	EUR/t	0,00
1103 19 10 9000	A00	EUR/t	18,52	1108 12 00 9200	A00	EUR/t	29,84
1103 19 30 9100	A00	EUR/t	0,00	1108 12 00 9300	A00	EUR/t	29,84
1103 21 00 9000	A00	EUR/t	0,00	1108 13 00 9200	A00	EUR/t	29,84
1103 29 20 9000	A00	EUR/t	0,00	1108 13 00 9300	A00	EUR/t	29,84
1104 11 90 9100	A00	EUR/t	0,00	1108 19 10 9200	A00	EUR/t	66,88
1104 12 90 9100	A00	EUR/t	0,00	1108 19 10 9300	A00	EUR/t	66,88
1104 12 90 9300	A00	EUR/t	0,00	1109 00 00 9100	A00	EUR/t	0,00
1104 19 10 9000	A00	EUR/t	0,00	1702 30 51 9000 ⁽²⁾	A00	EUR/t	29,23
1104 19 50 9110	A00	EUR/t	29,84	1702 30 59 9000 ⁽²⁾	A00	EUR/t	22,38
1104 19 50 9130	A00	EUR/t	24,25	1702 30 91 9000	A00	EUR/t	29,23
1104 21 10 9100	A00	EUR/t	0,00	1702 30 99 9000	A00	EUR/t	22,38
1104 21 30 9100	A00	EUR/t	0,00	1702 40 90 9000	A00	EUR/t	22,38
1104 21 50 9100	A00	EUR/t	0,00	1702 90 50 9100	A00	EUR/t	29,23
1104 21 50 9300	A00	EUR/t	0,00	1702 90 50 9900	A00	EUR/t	22,38
1104 22 20 9100	A00	EUR/t	0,00	1702 90 75 9000	A00	EUR/t	30,63
1104 22 30 9100	A00	EUR/t	0,00	1702 90 79 9000	A00	EUR/t	21,26
				2106 90 55 9000	A00	EUR/t	22,38

⁽¹⁾ Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

⁽²⁾ Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

C01: Tutte le destinazioni, a eccezione della Polonia.

REGOLAMENTO (CE) N. 2527/2001 DELLA COMMISSIONE**del 20 dicembre 2001****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽³⁾, ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.
- (3) Tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli. Per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso

derivati. La restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali.

- (4) L'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni.
- (5) Tuttavia per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione. In tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti.
- (6) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.
- (7) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali contemplati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e soggetti al regolamento (CE) n. 1517/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 20 dicembre 2001, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione:

2309 10 11 9000, 2309 10 13 9000, 2309 10 31 9000,
2309 10 33 9000, 2309 10 51 9000, 2309 10 53 9000,
2309 90 31 9000, 2309 90 33 9000, 2309 90 41 9000,
2309 90 43 9000, 2309 90 51 9000, 2309 90 53 9000.

Prodotti cerealicoli	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
Granturco e prodotti derivati dal granturco: codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10	A00	EUR/t	18,65
Prodotti cerealicoli, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati	A00	EUR/t	0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2001

che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle»)

(2001/923/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 123, paragrafo 4, terzo comma,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere della Banca centrale europea ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato conferisce alla Comunità la responsabilità dell'adozione delle misure necessarie per una rapida introduzione dell'euro in quanto moneta unica.
- (2) Nella raccomandazione del 7 luglio 1998 relativa all'adozione di talune misure atte a rafforzare la protezione legale delle banconote e delle monete in euro ⁽⁴⁾ la Banca centrale europea (BCE) ha invitato la Commissione a istituire una cooperazione nella lotta alla contraffazione delle monete e delle banconote in euro e ha proposto al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri di prendere in considerazione l'attuazione di tutte le misure possibili in materia di miglioramento della lotta alla contraffazione monetaria.
- (3) Nella comunicazione del 22 luglio 1998 al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Banca centrale europea sulla protezione dell'euro, la Commissione ha indicato che esaminerà la possibilità di avviare un'azione nei confronti di tutti gli operatori nel sistema di prevenzione, individuazione e repressione della contraffazione monetaria, che dovrebbe consentire di definire gli orientamenti di una programmazione futura.

- (4) Il 28 giugno 2001 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1338/2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione ⁽⁵⁾, il quale si occupa di scambi di informazioni, della cooperazione e dell'assistenza reciproca, compresi gli aspetti esterni della protezione dell'euro, nonché degli obblighi degli enti creditizi di ritirare dalla circolazione le banconote e le monete false e mira ad istituire un quadro generale di cooperazione applicabile anteriormente all'introduzione delle banconote e delle monete in euro nel 2002, nonché il regolamento (CE) n. 1339/2001 che estende agli Stati membri che non hanno adottato l'euro quale moneta unica gli effetti del regolamento (CE) n. 1338/2001 ⁽⁶⁾.

- (5) Le consultazioni effettuate e le esperienze acquisite mostrano l'interesse, rispetto alle azioni svolte a livello nazionale, di un programma complementare specifico e pluridisciplinare a livello comunitario destinato a durare nel tempo. È necessario pertanto integrare i due regolamenti succitati mediante l'adozione di un programma d'azione per sensibilizzare quanti sono interessati alla protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria, che si avvalga di misure quali lo scambio di informazioni e di personale, l'assistenza tecnica e scientifica e la formazione. Tale programma sostiene ed integra le azioni degli Stati membri nel rispetto del principio della sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato.

- (6) È opportuno garantire che il presente programma d'azione comunitario, che mira specificamente alla protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria, sia coerente e complementare rispetto agli altri programmi ed azioni esistenti o da istituire.

⁽¹⁾ GU C 240 E del 28.8.2001, pag. 120.

⁽²⁾ Parere espresso il 13 novembre 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 293 del 19.10.2001, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU C 11 del 15.1.1999, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU L 181 del 4.7.2001, pag. 11.

- (7) La Commissione, fatto salvo il ruolo affidato alla BCE in materia di protezione dell'euro dalla falsificazione, procede a tutte le consultazioni relative alla valutazione delle necessità per la protezione dell'euro con i principali operatori interessati (in particolare le autorità nazionali competenti designate dagli Stati membri, la BCE e l'Europol) nell'ambito del comitato consultivo competente previsto dal regolamento (CE) n. 1338/2001, in particolare in materia di scambi, di assistenza e di formazione, ai fini dell'applicazione del presente programma.
- (8) È necessario che la Comunità favorisca la cooperazione con i paesi terzi per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria.
- (9) Fatte salve le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato, nella presente decisione è inserito, per tutta la durata del programma, un importo di riferimento finanziario, ai sensi del punto 34 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio⁽¹⁾.
- (10) La presente decisione non pregiudica eventuali iniziative che dovessero essere adottate sulla base del trattato sull'Unione europea per istituire programmi per quanto riguarda le procedure da avviare sul piano giudiziario,

DECIDE:

Articolo 1

Istituzione del programma

1. La presente decisione istituisce un programma d'azione comunitario che sostiene e integra le iniziative avviate dagli Stati membri e i programmi esistenti o da istituire per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria.
2. Il presente programma d'azione è denominato programma Pericle. Il suo periodo di applicazione ha inizio il 1° gennaio 2002 e si conclude il 31 dicembre 2005.
3. L'applicazione e la valutazione del programma avvengono ai sensi degli articoli da 5 a 13.

Articolo 2

Obiettivi del programma

1. Il programma d'azione comunitario è diretto, attraverso le diverse misure di cui all'articolo 3, a proteggere l'euro contro la contraffazione monetaria. Esso prende in considerazione gli aspetti transnazionali e pluridisciplinari. Esso mira, prioritariamente, ad assicurare la convergenza del contenuto delle azioni allo scopo di garantire, in base ad una riflessione sulle migliori pratiche, un grado di protezione equivalente a partire dalla particolarità delle tradizioni di ogni Stato membro.

⁽¹⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

2. Esso intende inglobare, in particolare:
 - a) un obiettivo di sensibilizzazione del personale direttamente interessato alla dimensione comunitaria della nuova divisa (anche in quanto moneta sia di riserva sia per le transazioni internazionali);
 - b) un obiettivo di catalizzatore allo scopo di favorire, attraverso varie azioni appropriate, come tirocini, seminari specializzati o la partecipazione di operatori esterni nelle formazioni nazionali e gli scambi di personale, il ravvicinamento delle strutture e del personale interessati, lo sviluppo di un clima di mutua fiducia e una conoscenza reciproca soddisfacente, in particolare dei metodi di azione e delle difficoltà incontrate;
 - c) un obiettivo di convergenza dell'azione dei formatori ad un livello elevato, nel rispetto delle strategie operative nazionali;
 - d) un obiettivo di divulgazione, in particolare della normativa e degli strumenti comunitari e internazionali pertinenti.

Articolo 3

Contenuto delle misure

1. Il contenuto della formazione e del sostegno operativo, costruito attorno ad una impostazione pluridisciplinare e transnazionale, tiene conto, oltre che degli aspetti di sicurezza, dei problemi dello scambio di informazioni, in particolare tecniche e strategiche, e dell'assistenza tecnica e scientifica.
2. L'attuazione di scambi di informazioni a livello comunitario riguarda in particolare le metodologie di controllo e di analisi per valutare:
 - a) l'impatto economico e finanziario della contraffazione monetaria;
 - b) il funzionamento delle banche dati;
 - c) l'utilizzo di strumenti di individuazione attraverso, in particolare, applicazioni informatiche;
 - d) i metodi d'inchiesta e di indagine;
 - e) l'assistenza scientifica (in particolare banche dati scientifici e vigilanza tecnologica/monitoraggio delle novità);
 - f) il funzionamento dei sistemi di allarme rapido;
 - g) le questioni connesse come l'importanza dell'obbligo di comunicazione;
 - h) la protezione dei dati personali;
 - i) i diversi aspetti della cooperazione;
 - j) la protezione dell'euro all'esterno dell'Unione;
 - k) le attività di ricerca;
 - l) la messa a disposizione di competenze operative specialistiche.

Tali scambi di informazioni possono tradursi in diverse misure, quali l'organizzazione di workshop, incontri e seminari e una politica mirata di tirocini e di scambi di personale.

3. L'assistenza tecnica, scientifica e operativa riguarda in particolare:

- a) qualsiasi misura che consenta di costituire a livello comunitario strumenti pedagogici (raccolte della legislazione dell'Unione europea, bollettino d'informazione, manuali pratici, glossari e lessici, biblioteche di dati, in particolare in materia di assistenza scientifica, sorveglianza tecnologica) o applicazioni di sostegno informatiche (quali software);
- b) realizzazione di studi aventi un interesse pluridisciplinare e transnazionale;
- c) sviluppo di strumenti e di metodi tecnici di sostegno all'attività di individuazione a livello comunitario.

Articolo 4

Destinatari delle azioni e contributi

1. Destinatari delle azioni saranno in particolare:
 - a) i servizi competenti nell'individuazione e nella lotta contro la contraffazione monetaria (in particolare le forze di polizia e le amministrazioni finanziarie in funzione delle varie competenze sul piano nazionale);
 - b) il personale dei servizi di informazione;
 - c) i rappresentanti delle banche centrali nazionali, delle Zecche e degli altri intermediari finanziari (in particolare per quanto riguarda gli obblighi degli istituti finanziari);
 - d) i rappresentanti delle banche commerciali (in particolare per quanto riguarda gli obblighi degli istituti finanziari);
 - e) i magistrati e i giuristi specializzati in questo settore;
 - f) qualsiasi altro organo o gruppo professionale interessato (quali le camere di commercio e d'industria o qualsiasi struttura in grado di raggiungere piccole e medie imprese, commercianti e corrieri).
2. Oltre al contributo della Commissione, saranno invitati a contribuire alla realizzazione degli obiettivi del programma d'azione comunitario, attingendo alle rispettive conoscenze tecniche:
 - a) le banche centrali nazionali e la BCE, tra l'altro per quanto riguarda il sistema di monitoraggio delle contraffazioni (SMC);
 - b) i Centri di analisi nazionali (CAN) e i Centri nazionali di analisi delle monete (CNAC);
 - c) il Centro tecnico e scientifico europeo (CTSE) e le Zecche nazionali;
 - d) Europol e Interpol;
 - e) gli uffici centrali nazionali per la lotta contro la contraffazione monetaria di cui all'articolo 12 della convenzione internazionale per la repressione del falso nummario firmata a Ginevra il 20 aprile 1929⁽¹⁾, nonché gli altri servizi

specializzati nella prevenzione, individuazione e repressione della contraffazione monetaria;

- f) le strutture specializzate, ad esempio, in materia di tecnica di reprografia e di autenticazione, gli stampatori e incisorii;
- g) qualsiasi altro organismo in possesso di conoscenze tecniche particolari, inclusi, se del caso, quelli di paesi terzi e, in particolare, di paesi candidati all'adesione.

Articolo 5

Coerenza e complementarità

1. L'attuazione e il coordinamento del programma sono realizzati in stretto partenariato fra la Commissione e gli Stati membri.

Tale coordinamento tiene conto anche delle altre azioni intraprese, in particolare dalla BCE e da Europol.

2. La Commissione, cui sta a cuore in particolare la buona gestione finanziaria, bada alla coerenza e alla complementarità tra il presente programma d'azione comunitario, mirante specificamente alla protezione dell'euro dalla contraffazione monetaria, ed altri programmi ed azioni esistenti o da istituire.

Articolo 6

Importo di riferimento

L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del programma d'azione comunitario, per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ammonta a 4 milioni di EUR.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 7

Cooperazione internazionale

Il programma è aperto, in funzione delle realtà della diffusione delle banconote e delle monete in euro, delle necessità operative, della valutazione della minaccia e dell'analisi dei rischi, alla partecipazione dei paesi associati candidati all'adesione, conformemente alle condizioni stabilite negli accordi di associazione e nei loro protocolli addizionali relativi alla partecipazione a programmi comunitari già conclusi o da concludere con tali paesi.

Inoltre, il programma è aperto, se necessario, ai paesi terzi, qualora siano disponibili stanziamenti nel bilancio comunitario, a condizioni e secondo modalità da convenire con tali paesi.

Articolo 8

Disposizioni finanziarie per gli workshop, gli incontri e i seminari

1. Per gli workshop, gli incontri e i seminari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, organizzati dalla Commissione:

⁽¹⁾ Società delle Nazioni Unite, Raccolta dei trattati n. 2623 (1931), pag. 372.

- a) la Comunità si fa carico:
- i) delle spese di viaggio e di soggiorno in un altro Stato membro del personale partecipante, nonché delle spese generali relative all'organizzazione di tali manifestazioni;
 - ii) delle spese di pubblicazione e di traduzione del materiale pedagogico connesse a tali manifestazioni;
- b) mentre gli Stati membri assumono a loro carico:
- i) le spese relative alla formazione iniziale e continua del loro personale, in particolare per quanto riguarda la formazione tecnica;
 - ii) alcune spese di logistica connesse agli workshop, agli incontri e ai seminari organizzati, attraverso un finanziamento comunitario, nel loro territorio (quali trasferimenti interni, messa a disposizione di sale e/o di infrastrutture per l'interpretazione).
2. Se gli workshop, gli incontri e i seminari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, sono organizzati congiuntamente con altri partner quali la BCE, l'Europol o l'Interpol, le spese relative all'organizzazione sono ripartite tra loro. Il contributo di tali partner può essere in natura purché importante. Ogni partner, in ogni caso, si fa carico delle spese di viaggio e di soggiorno dei propri partecipanti.

Articolo 9

Disposizioni finanziarie per gli scambi di personale

1. La Comunità si fa carico delle spese relative alla partecipazione di personale di uno Stato membro alle attività di tirocini o scambi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, quando esse si inseriscono nell'ambito della realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2.
2. Gli Stati membri tuttavia si fanno carico delle spese di partecipazione del loro personale a eventuali attività di tirocini o scambi intraprese al di fuori del programma.

Articolo 10

Disposizioni finanziarie per l'assistenza

1. La Comunità si fa carico, nel quadro del cofinanziamento fino al 70 %, del sostegno operativo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, in particolare:
 - a) delle spese di concezione e di costituzione degli strumenti pedagogici e delle applicazioni informatiche o degli strumenti tecnici che presentano un interesse a livello europeo;
 - b) delle spese relative a studi, per esempio di diritto comparato, sul tema della protezione dell'euro contro la contraffazione.

In caso di iniziativa della Commissione, il finanziamento di tali misure di sostegno operativo può tuttavia essere eccezionalmente del 100 %.

2. Tuttavia, gli Stati membri assumono a loro carico tutte le spese connesse agli elementi non comunitari degli strumenti pedagogici e dei sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni, vale a dire le banche dati nazionali che fanno parte di questi sistemi, i collegamenti di rete tra gli elementi comunitari e non comunitari e i programmi per elaboratori e l'attrezzatura che gli Stati membri ritengono necessari per un impiego ottimale di detti sistemi da parte della propria amministrazione.

Articolo 11

Disposizioni finanziarie per le azioni esterne

Nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 7, oltre che farsi carico della partecipazione del personale di paesi terzi agli workshop, agli incontri e ai seminari di cui all'articolo 8, la Comunità può cofinanziare fino al 70 % delle azioni di formazione nel territorio di un paese terzo, nonché delle misure di sostegno operativo in tali paesi.

Articolo 12

Presentazione e selezione dei progetti

1. I progetti a titolo del programma possono trarre origine dalle autorità competenti degli Stati membri o dalla Commissione.
- Gli Stati membri presentano non più di un progetto all'anno (workshop, incontri e seminari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma), fatta salva la presentazione di progetti supplementari a titolo di tirocini e scambi o di assistenza.
2. La Commissione seleziona i progetti presentati dagli Stati membri, come i progetti derivanti da sua iniziativa, secondo i criteri seguenti:
 - a) conformità agli obiettivi del programma definiti all'articolo 2;
 - b) dimensione europea, inclusi in particolare gli aspetti di cooperazione con la BCE e l'Europol;
 - c) complementarità con altri progetti precedenti, in corso o futuri;
 - d) capacità dell'organizzatore di realizzare il progetto;
 - e) qualità intrinseca del progetto e relativo rapporto costo-efficienza;
 - f) importo del finanziamento chiesto e sua adeguatezza ai risultati attesi;
 - g) impatto dei risultati attesi sulla realizzazione degli obiettivi del programma.

Sono adottati i progetti meglio rispondenti ai criteri summenzionati.

3. La Commissione è responsabile della gestione e dell'applicazione del programma, in cooperazione con gli Stati membri.

*Articolo 13***Monitoraggio e valutazione**

1. I beneficiari dei progetti selezionati presentano una relazione annuale alla Commissione.
2. La Commissione, al termine della realizzazione dei progetti, valuta il modo in cui essi sono stati condotti e l'impatto della loro realizzazione allo scopo di verificare se gli obiettivi fissati in origine sono stati raggiunti.
3. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:
 - a) entro il 30 giugno 2005 una relazione di valutazione indipendente rispetto al gestore del programma sulla pertinenza, l'efficienza e l'efficacia del programma, nonché una comunicazione sull'opportunità di proseguire e adeguare il presente programma, corredata di una proposta appropriata;
 - b) al termine dell'esecuzione del programma e entro il 30 giugno 2006 una relazione dettagliata sull'applicazione e i risultati del programma che renda conto in particolare del valore aggiunto del contributo finanziario della Comunità.

*Articolo 14***Applicabilità**

La presente decisione produce i suoi effetti negli Stati membri che hanno adottato l'euro come moneta unica.

*Articolo 15***Presa d'effetto**

La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. NEYTS-UYTTEBROECK

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 17 dicembre 2001****che estende gli effetti della decisione che istituisce un programma d'azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») agli Stati membri che non hanno adottato l'euro come moneta unica**

(2001/924/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'adottare la decisione 2001/923/CE ⁽³⁾, il Consiglio ha previsto che essa produrrà i suoi effetti negli Stati membri che hanno adottato l'euro come moneta unica.
- (2) È necessario tuttavia che gli scambi di informazioni e di personale nonché le misure di assistenza e di formazione attuati a titolo del programma siano omogenee in tutta la Comunità e occorre quindi adottare le disposizioni necessarie per assicurare uno stesso livello di protezione dell'euro anche in quegli Stati membri che non l'hanno adottato,

DECIDE:

Articolo 1

L'applicazione degli articoli da 1 a 13 della decisione 2001/923/CE è estesa agli Stati membri che non hanno adottato l'euro come moneta unica.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. NEYTS-UYTTBROECK

⁽¹⁾ GU C 240 E del 28.8.2001, pag. 124.

⁽²⁾ Parere espresso il 13 novembre 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Vedi pagina 50 della presente Gazzetta ufficiale.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2001

recante misure protettive contro la peste suina classica in Spagna e che abroga la decisione 2001/863/CE

[notificata con il numero C(2001) 4720]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/925/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) In Catalogna (Spagna) si sono manifestati focolai di peste suina classica.
- (2) Tali focolai possono mettere in pericolo il patrimonio suinicolo di altri Stati membri in seguito agli scambi di suini vivi.
- (3) La Spagna ha adottato provvedimenti nel quadro della direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica ⁽³⁾.
- (4) In attesa della riunione del comitato veterinario permanente e in collaborazione con lo Stato membro interessato, la Commissione ha adottato misure di protezione provvisorie con la decisione 2001/863/CE recante misure protettive contro la peste suina classica in Spagna ⁽⁴⁾.
- (5) Alla luce degli sviluppi della situazione e in seguito alle risultanze delle inchieste epidemiologiche effettuate è necessario prorogare le misure già adottate e, a fini di chiarezza, abrogare la decisione 2001/863/CE.

(6) La Spagna ha adottato misure supplementari per la sierosorveglianza della peste suina classica nel suo territorio.

(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Spagna provvede affinché non siano spediti suini, a meno che gli animali:

- a) provengano da una zona diversa da quelle elencate nell'allegato;
- b) siano rimasti nell'azienda di origine almeno nei 30 giorni precedenti il carico, o dalla nascita se sono di età inferiore a 30 giorni;
- c) provengano da un'azienda in cui non sia stato introdotto alcun suino vivo nei 30 giorni immediatamente precedenti la spedizione dei suini in questione;
- d) siano trasportati direttamente nell'azienda o nel macello di destinazione in veicoli ufficialmente sigillati, senza transitare per un centro di raduno. Il transito nelle zone di cui all'allegato è autorizzato soltanto sulle strade principali e su ferrovia, senza alcuna fermata.

2. I movimenti di suini provenienti da zone diverse da quelle elencate nell'allegato sono autorizzati solo previa notifica effettuata tre giorni prima dalla competente autorità veterinaria alle autorità veterinarie centrale e locale del luogo di destinazione e degli eventuali Stati membri di transito.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

⁽³⁾ GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 321 del 6.12.2001, pag. 38.

Articolo 2

1. La Spagna provvede affinché non sia spedita nessuna partita di sperma suino, a meno che provenga da verri tenuti in un centro di raccolta di cui all'articolo 3, lettera a), della direttiva 90/429/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ situato al di fuori delle zone di cui all'allegato.

2. La Spagna provvede affinché non sia spedita nessuna partita di ovuli e di embrioni di suini, a meno che provengano da animali tenuti in un'azienda situata al di fuori delle zone di cui all'allegato.

Articolo 3

1. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio ⁽²⁾ che scorta le spedizioni di suini spediti dalla Spagna deve essere completato come segue:

«Animali conformi alla decisione 2001/925/CE della Commissione, del 20 dicembre 2001, recante misure protettive contro la peste suina classica in Spagna.»

2. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 90/429/CEE che scorta lo sperma suino spedito dalla Spagna deve essere completato come segue:

«Sperma conforme alla decisione 2001/925/CE della Commissione, del 20 dicembre 2001, recante misure protettive contro la peste suina classica in Spagna.»

3. Il certificato sanitario previsto dalla decisione 95/483/CE della Commissione ⁽³⁾ che scorta gli ovuli e gli embrioni di suini spediti dalla Spagna deve essere completato come segue:

«Ovuli/Embrioni (*) conformi alla decisione 2001/925/CE della Commissione, del 20 dicembre 2001, recante misure protettive contro la peste suina classica in Spagna.»

(*) Cancellare la menzione non pertinente.»

Articolo 4

La Spagna provvede affinché tutti i veicoli utilizzati per il trasporto dei suini vengano puliti e disinfettati dopo ogni operazione e il trasportatore fornisce la prova della disinfezione avvenuta.

Articolo 5

La Spagna provvede affinché all'interno delle zone elencate nell'allegato i suini non vengano trasportati dall'azienda di origine verso un'altra destinazione, a meno che nell'azienda in questione siano stati effettuati, con esito negativo, gli esami sierologici per la peste suina classica nei trenta giorni precedenti il trasporto, conformemente alle istruzioni particolareggiate stabilite dalle autorità spagnole.

La Spagna informa la Commissione e gli altri Stati membri nell'ambito del comitato veterinario permanente sui risultati della sierosorveglianza della peste suina classica praticata nelle zone elencate nell'allegato.

Articolo 6

La decisione 2001/863/CE è abrogata.

Articolo 7

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 8

La presente decisione è riesaminata entro il 20 gennaio 2002.

Essa si applica sino al 31 gennaio 2002.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62.

⁽²⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

⁽³⁾ GU L 275 del 18.11.1995, pag. 30.

ALLEGATO

— Catalogna
